



- COMUNE DI AULETTA -

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Approvato con delibera di C.C. n. 21 del 13.04.2002

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano la programmazione, l'organizzazione e la gestione degli interventi di formazione destinati a personale dell'amministrazione comunale.
2. n presente regolamento definisce inoltre i criteri per l'eventuale ricorso a soggetti esterni in relazione alla realizzazione di iniziative formative o in ordine alla formazione di singoli dipendenti in corsi e seminari esterni.
3. Il complesso delle norme contenute nel presente regolamento è finalizzato a garantire maggiore efficacia agli interventi formativi posti in essere dall'amministrazione/ sia direttamente sia indirettamente, nonché ad assicurare adeguati sviluppi e forme alle iniziative di qualificazione professionale e di valorizzazione delle abilità del personale dipendente.

Art. 2

(Verifica del fabbisogno formativo)

1. Annualmente, entro e non oltre il 31 Maggio l'Amministrazione procede alla verifica del fabbisogno formativo delle risorse umane operanti nei propri settori/servizi.
2. L'analisi del fabbisogno formativo è prodotta da ciascun responsabile di servizio e confluisce in un documento costituente base per l'elaborazione del budget specifico nel

Art. 5

(Sviluppo delle iniziative di formazione)

1. Le iniziative di formazione compositive degli interventi sono realizzate preferibilmente in strutture dell'amministrazione, con modalità incidenti in misura non rilevante sul buon funzionamento degli uffici.
2. Lo sviluppo delle iniziative di formazione deve comunque ispirarsi a criteri di flessibilità, al fine di garantire la massima partecipazione dei dipendenti alle stesse.
3. La partecipazione di dipendenti a iniziative formative organizzate da soggetti formatori esterni non deve incidere in modo rilevante sullo sviluppo delle attività d'ufficio.

Art. 6

(Valutazione della formazione)

1. L'amministrazione predispone strumenti e soluzioni volti a verificare l'efficacia degli interventi formativi e delle singole iniziative.
2. I risultati della valutazione della formazione concorrono con l'analisi del fabbisogno formativo all'elaborazione del piano di formazione.

Art. 7

(Docenti - Criteri selettivi)

1. Le iniziative di formazione sono affidate a docenti individuati tra i dipendenti dell'amministrazione con elevata professionalità e con riconosciute abilità formative.
2. L'amministrazione istituisce un albo dei docenti al quale possono iscriversi i dipendenti in possesso dei seguenti titoli di studio: Laurea, Abilitazione Professionale e iscrizione all'Albo.

Art. 8

(Assunzione di servizi formativi da soggetti esterni e partecipazione di propri dipendenti a iniziative formative esterne)

1. L'Amministrazione può, per la realizzazione degli interventi formativi, acquisire servizi o soggetti formatori esterni, pubblici e privati.
2. La selezione dei soggetti formatori, da realizzarsi nel rispetto delle procedure di selezione del contraente previste dalla normativa vigente, deve essere ispirato ai seguenti criteri: a) qualità della formazione proposta; b) esperienza e qualificazione professionale acquisite nel settore; e) rilevanza dei docenti.
3. Sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 2, l'amministrazione può disporre che propri dipendenti partecipino a corsi e seminari tenuti da soggetti formatori esterni. Tali corsi devono integrarsi con gli interventi formativi previsti nel piano.

Art. 9

(Innovazione)

1. L'Amministrazione utilizza per lo sviluppo degli interventi formativi ogni soluzione innovativa utile alla migliore efficacia degli stessi.

2. L'utilizzo delle innovazioni formative deve essere tenuta in considerazione anche in relazione all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economiche destinate alla formazione.

Art.10

(Amministrazione con ruolo di soggetto formatore)

